



Città di Marsala
Medaglia d'Oro al Valore Civile

Oggetto: servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.

CIG: 6683895CA1

CUP: B89F16000000007

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

INDICE

Articolo 1. Oggetto dell'appalto	pag. 3
Articolo 2. Costi del servizio	pag. 3
Articolo 3. Luoghi di esecuzione del servizio	pag. 3
Articolo 4. Durata del servizio	pag. 3
Articolo 5. Stipula del contratto	pag. 3
Articolo 6. Cauzione definitiva	pag. 4
Articolo 7. Obblighi del concessionario di servizi	pag. 4
Articolo 8. Disposizioni di carattere economico e gestionale	pag. 4
Articolo 9. Obblighi in materia di tutela ambientale	pag. 5
Articolo 10. Obblighi verso il personale dipendente	pag. 5
Articolo 11. Formazione del personale	pag. 5
Articolo 12. Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili	pag. 5
Articolo 13. Divieti	pag. 5
Articolo 14. Responsabilità e assicurazione	pag. 5
Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso	pag. 6
Articolo 16. Clausola risolutiva espressa	pag. 6
Articolo 17. Documenti necessari	pag. 7
Articolo 18. Trattamento dei dati personali	pag. 7
Articolo 19. Controllo e mantenimento dei requisiti	pag. 7
Articolo 20. Controversie	pag. 7
Articolo 21. Rinvio a norme di diritto vigente	pag. 7

Art.1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegro delle matrici ambientali, sulle strade di competenza dell'Amministrazione procedente interessate da incidenti stradali.

Il servizio di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

Art. 2

Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 626/1994, dell'art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., della Legge n. 123/2007, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché della determinazione dell'AVCP n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'Amministrazione procedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione procedente.

Art. 3

Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade e pertinenze afferenti all'Amministrazione procedente.

Art. 4

Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata di **anni 1 (uno)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra l'Amministrazione procedente e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e affidatario del servizio.

L'Amministrazione si riserva di applicare la fattispecie della ripetizione di servizi analoghi per un periodo di un ulteriore anno, come previsto all'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 per come sostituito dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della convenzione dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Art. 5

Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipula di un contratto. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- la cauzione definitiva;
- l'autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente sita nel Palazzo dei Pubblici Uffici di via G. Garibaldi, Marsala, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 6

Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo;
- b. mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze.

Se prestato nella forma di cui alla superiore **lettera a)** dovrà essere prodotto in originale; se prestato nelle forme di cui alle **lettere b), c) e d)** dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Aggiudicatario si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano dell'*intervento di ripristino*, del valore economico medio di tali interventi, individua quale **valore contrattuale** l'importo di **€ 35.000,00, (euro trentacinquemila/00)** oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l'opportuna e regolare garanzia, tenuto conto della stima del valore economico medio annuale di € 17.500,00 ed in considerazione della possibilità di applicare la ripetizione del servizio per un ulteriore anno, come previsto dall'art. 4 del presente capitolato.

Alla luce di questa stima viene calcolata la **cauzione definitiva forfettaria del 10%**, pertanto la cauzione dovrà essere pari a **€ 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00)**.

Art. 7

Obblighi del concessionario di servizi

Il concessionario di servizi è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in un tempo congruo, tale da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Amministrazione procedente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del *servizio di ripristino* nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Inoltre, occorre che sussistano delle strutture operative, legate al concessionario da vincoli contrattuali, deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con solerzia e tempestività 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 (tempi di arrivo non superiori a 45 minuti dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, salvo casi di comprovata oggettiva impossibilità).

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 8

Disposizioni di carattere economico e gestionale

Nel caso in cui si rendesse necessario in corso d'esecuzione un aumento od una diminuzione del servizio nelle sue varie forme, il concessionario è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto.

Il concessionario ha diritto, se lo richiede, a quanto previsto dalla vigente normativa di legge.

Lo stesso è tenuto, comunque, ad eseguire le maggiori o minori richieste alle medesime condizioni contrattuali, fatta salva la possibilità di ricorrere a quanto previsto all'art. 57, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 per come sostituito dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9

Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'*attività di ripristino post incidente*, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 10

Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 11

Formazione del personale

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio. L'aggiudicatario si obbliga a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008); l'aggiudicatario si obbliga altresì ad informare ed a formare adeguatamente il personale circa i rischi esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e di comunicare all'Amministrazione gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 12

Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*".

Art. 13

Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 14

Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dispone di idonea **polizza assicurativa**, con valore massimale di almeno **cinque milioni di euro**, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio stesso.

Le prestazioni del servizio non potranno, per nessuna ragione, essere sospese od abbandonate, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

In caso di inosservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà effettuare una specifica contestazione tramite nota scritta, richiedendo che siano presentate giustificazioni **entro 3 giorni** dalla ricezione della comunicazione.

Qualora il concessionario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute inaccettabili, l'Amministrazione potrà comminare una **sanzione pecuniaria** per un importo compreso tra € 200,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravità della contestazione salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione.

Gli importi delle penalità che dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con semplice atto amministrativo, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sulla cauzione definitiva costituita in conformità all'art. 6, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Qualora si verificassero danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali di proprietà del Comune di Marsala o di terzi, a seguito di omissione o per responsabilità dell'Aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al predetto il risarcimento dei danni, compresi quelli prodotti a terzi.

Art. 15

Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 C.C.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, all'articolo 117 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (in quanto compatibile), nonché alle disposizioni vigenti in materia.

L'Ente Pubblico locale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 16

Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a.** mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- b.** interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- c.** mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- d.** mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- e.** in caso di fallimento dell'impresa;
- f.** in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nel periodo appaltato;
- g.** mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- h.** in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- i.** frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- j.** perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- k.** mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla legge n. 136/2010 (art. 3, comma 8) e sue modifiche ed integrazioni.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile. In caso di risoluzione

l'aggiudicazione verrà annullata di diritto e l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria.

Art. 17

Documenti necessari

Costituiscono documenti necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti, nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale d'oneri;
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione procedente, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione del servizio;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 19

Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino *de quo*, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; all'uopo l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 20

Controversie

Per qualsiasi controversia in dipendenza del contratto viene eletta la competenza esclusiva del Foro di Marsala. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il concessionario, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Marsala.

Art. 21

Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

Marsala, 30 maggio 2016

il redattore del capitolato
arch. Danilo Filardo

il Dirigente del Settore LL.PP.
ing. Francesco Patti